



CITTA' DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUC FRA I COMUNI DI BORDIGHERA E OSPEDALETTI

NUMERO 310 REGISTRO GENERALE DEL 04/05/2017

NUMERO 11 REGISTRO SETTORE DEL 04/05/2017

**OGGETTO: SERVIZI FINANZIARI - GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
QUINQUENNALI DI TESORERIA COMUNALE DI BORDIGHERA - PROCEDURA
NEGOZIATA - INDIZIONE GARA**

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Richiamato l'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89/2014, il quale testualmente recita "*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.....*";

Dato atto che ai sensi dell'art. 23-ter della legge n. 114/2014 rubricato "*Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici*" le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 sono entrate in vigore dal 1° novembre 2015;

Osservato che la materia disciplinata dagli articoli precedenti, concernente acquisti di forniture, servizi e lavori attraverso centrali di committenza, viene ora trattata dagli articoli 3, 37, 38 e 39 del D.lgs 18/04/2016 n. 50, nonché dall'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto, e considerato che quest'ultimo instaura una disciplina transitoria, stabilendo che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti – AUSA di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221;

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza istituita tra il Comune di Bordighera e Ospedaletti è stata regolarmente registrata all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) presso ANAC, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi e che le stesse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato inoltre che la sopra citata disposizione prevede che le convenzioni di cui trattasi possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale di Bordighera n. 53 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge;
 - la deliberazione del Consiglio comunale di Ospedaletti n. 45 del 6/11/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- entrambe di approvazione della convenzione predisposta ai sensi dell'art. 30 del TUEL, con la quale viene convenzionato lo svolgimento unificato del servizio di gestione gare, da ora denominato "*Centrale di Committenza Unica (CUC)*" per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni aderenti all'Accordo Consortile medesimo, con l'individuazione del Comune di Bordighera quale Comune capofila;

Dato atto che la sopracitata convenzione è stata sottoscritta dal Comune di Bordighera e dal Comune di Ospedaletti in data 3/12/2015;

Visto il Regolamento operativo per la disciplina sul funzionamento dell'ufficio gare operante come Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvato con deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 265 del 15 dicembre 2015 del Comune di Bordighera
- n. 155 del 15 dicembre 2015 del Comune di Ospedaletti;

Richiamato il decreto del Sindaco di Bordighera n. 8 del 25/10/2016, per la nomina del Responsabile dell'ufficio gare della CUC;

Richiamata la determinazione a contrarre del dirigente del settore finanziario del Comune di Bordighera n. 298/RG del 27/04/2017, con la quale:

1) dato atto:

- di precedenti 3 esperimenti di gara per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, effettuati mediante procedura aperta, indetti rispettivamente con determinazioni a contrarre n. 118/SF in data 14/10/2015, n. 25/SF in data 18/02/2016 e n. 104/SF in data 16/08/2016, esperimenti tutti andati deserti;
- dell'esito altresì infruttuoso di nuovo 4° esperimento di gara, effettuato con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa determinazione a contrarre n. 653/RG in data 25/10/2016, gara indetta con determinazione della CUC n. 671/RG del 02/11/2016, con inviti a partecipare alla gara trasmessi a tutti gli istituti bancari aventi sedi/filiali nel territorio comunale, con riscontro di un'unica offerta, ritenuta peraltro inaccettabile dalla commissione di gara in quanto contenente modifiche peggiorative comportanti lo stravolgimento del contenuto dello schema di convenzione per la gestione del servizio;

- dell'esito nuovamente infruttuoso di nuovo 5° esperimento di gara effettuato con nuova procedura negoziata, giusta gara indetta con determinazione della CUC n. 793/RG del 07/12/2016, previa determinazione a contrarre del Comune di Bordighera n. 162/SF del 07/12/2016, svoltasi come segue:
 - trattativa proposta all'unico operatore economico che aveva manifestato interesse all'affidamento nella precedente gara indetta con determinazione CUC n. 671/RG del 02.11.2016, conclusasi col mancato riscontro alla richiesta d'offerta ;
 - ulteriore trattativa, visto l'esito negativo della precedente, condotta interpellando tutti gli istituti bancari operanti sul territorio comunale; l'unica offerta valutabile ai fini della gara veniva ritenuta inammissibile in quanto indeterminata in alcuni suoi punti (verbale della commissione del 20.04.2017)

2) ritenuto assolutamente necessario perseguire l'obiettivo di affidare i servizi di tesoreria comunale a soggetto idoneo, in tempi rapidi – considerato il tempo trascorso dai primi procedimenti di gara come sopra specificati - ed a condizioni accettabili per l'amministrazione comunale;

3) si è stabilito di proseguire con un nuovo esperimento di procedura negoziata da effettuarsi con l'operatore economico la cui offerta nell'ultimo esperimento di gara innanzi descritto, seppur valutabile, è stata dichiarata inammissibile in quanto indeterminata in alcuni suoi punti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera f) del Regolamento sopra citato il responsabile dell'ufficio gare della C.U.C. provvede all'approvazione della documentazione di gara, con contestuale indicazione della stessa;

Visti gli schemi dei seguenti documenti di gara:

- richiesta d'offerta e disciplinare di gara;
- richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni
- modello d'offerta

redatti dall'ufficio gare della C.U.C., documenti identificati con il protocollo n. 9692 del 04/05/2017, conservati agli atti d'ufficio;

Richiamati inoltre la convenzione per la gestione del servizio nonché lo Schema dei criteri di valutazione delle offerte, documenti approvati con deliberazione del consiglio comunale di Bordighera n. 30 del 04/08/2016;

Richiamati il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 ed il decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010 n. 207, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

D E T E R M I N A

1) le premesse tutte richiamate, di procedere a nuova gara per l'aggiudicazione dei **SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE**, di durata quinquennale, giusta determinazione a contrarre del dirigente del settore finanziario del Comune di Bordighera n. 298/RG del 27/04/2017, da esperirsi mediante procedura negoziata con l'operatore economico la cui offerta nell'ultimo esperimento di gara in premessa descritto, seppur valutabile, è stata dichiarata inammissibile in quanto indeterminata in alcuni suoi punti, chiedendo al medesimo operatore la puntuale determinazione e quantificazione dei punti indeterminati della sua offerta;

2) di approvare la seguente documentazione di gara:

- richiesta d'offerta e disciplinare di gara;
- richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazioni
- modello d'offerta

redatti dall'ufficio gare della C.U.C., documenti tutti identificati con il protocollo n. 9692 del 04/05/2017, conservati agli atti d'ufficio;

3) di mantenere la medesima commissione di gara nominata con determinazione CUC n. 278/RG del 19/04/2017, qui integralmente richiamata;

4) Di dare atto che:

- il **CIG** della presente gara è **70661134E9**

- il Responsabile unico del procedimento per la gara in oggetto è la dott.ssa Micaela Toni (dirigente servizi finanziari del Comune di Bordighera);

5) di procedere con gli adempimenti dovuti nella presente gara;

La presente determinazione viene conservata in originale dall'ufficio segreteria, pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito CUC e sul sito Amministrazione trasparente, trasmessa al RUP e all'ufficio CUC, tutti del Comune di Bordighera;

F.to **IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.**
(dr. Dario Sacchetti)